



## RISOLUZIONE N. 2/2004

**PROT. n° 25906**

**ENTE EMITTENTE:** Direzione dell'Agenzia

**OGGETTO:** Art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 - Applicabilità a particolare fattispecie negoziale

**DESTINATARI:** Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali

**DATA DECORRENZA:**

**RISOLUZIONI DELL'ENTE MODIFICATE:** Nessuna

Roma, 24 marzo 2004

FIRMATO: dott. Mario Picardi

N. pagine complessive: 2

- L'originale cartaceo firmato è archiviato presso l'Ente emittente

La Direzione Regionale per la Calabria ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 15 del D.P.R. 601/73 ad una particolare fattispecie negoziale segnalata dall'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria.

In particolare, si tratta di un "*Contratto di finanziamento e costituzione di garanzie*" stipulato tra un pool di Istituti di credito e una Società per azioni, finalizzato, espressamente, alla estinzione di un indebitamento pregresso, derivante dalla concessione di una linea di credito alla stessa Società destinataria del nuovo finanziamento.

Si ritiene opportuno premettere che con circolare 240/T del 22 dicembre 1999 - emanata, peraltro, sulla base di un articolato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - il Dipartimento del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti circa l'applicabilità dell'art. 15 citato a due peculiari fattispecie negoziali.

La prima (ipotesi A della predetta circolare) riguarda gli atti costitutivi di ipoteca a garanzia di un piano di rientro di debito pregresso, riconosciuto dal debitore, derivante da apertura di credito in conto corrente. Al riguardo, è stato osservato che la costituzione ipotecaria realizzata con gli atti in questione non assolve la funzione di garantire una vera e propria erogazione di risorse finanziarie disposta con l'atto medesimo - di talché si possa ipotizzare, almeno in senso lato, l'esistenza di una operazione di finanziamento - ma ha il solo scopo di assicurare l'adempimento di un debito già sorto in precedenza, ad altro titolo, per il quale viene concessa e regolata la restituzione dilazionata.

Sotto tale profilo, quindi, è stato ritenuto che detta costituzione di ipoteca, non potendosi ritenere collegata ad una operazione di finanziamento *strictu sensu* considerata, deve ritenersi sottratta alla disciplina di cui all'art. 15 del DPR 601/73.

La seconda fattispecie (ipotesi B della predetta circolare) riguarda, invece, particolari contratti di finanziamento stipulati da Istituti di credito allo scopo di consentire il ripianamento di passività pregresse del mutuatario, nei confronti dello stesso Istituto o di altri Istituti di credito.

In relazione a tale peculiare ipotesi, la circolare citata ha chiarito che il fatto che l'operazione finanziaria di cui trattasi sia preordinata e finalizzata unicamente a realizzare un piano di rientro di

debiti pregressi, non sembra condurre *ex se* ad una qualificazione della stessa come mera operazione di ripianamento di debiti preesistenti, nel senso indicato sub A).

In effetti, la fattispecie sub B) fa riferimento ad una tipologia negoziale con cui l'Istituto di credito, seppure allo scopo di consentire l'assolvimento della esposizione debitoria già sorta in precedenza ad altro titolo, concede al debitore la disponibilità di risorse finanziarie, conferendo, in tal modo, al particolare assetto negoziale prescelto, una natura e una funzione causale completamente diversa da quelle attribuibili al mero atto ricognitorio di cui alla ipotesi sub A).

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, va ora esaminata la problematica prospettata, concernente, come accennato in premessa, un contratto di finanziamento finalizzato alla estinzione di un indebitamento pregresso.

La questione, in estrema sintesi, verte nello stabilire se la suddetta fattispecie negoziale debba essere ricondotta nell'ipotesi A) oppure nell'ipotesi B) della circolare menzionata, con opposte conseguenze sul piano della operatività o meno del regime sostitutivo dell'art. 15 del D.P.R. 601/73.

L'esame del contratto di finanziamento in parola evidenzia:

- la presenza di una linea di credito in scadenza, fornita a suo tempo da un Istituto bancario al fine di consentire un'acquisizione societaria all'impresa finanziata;
- la presenza dell'originario soggetto finanziatore in qualità, per i fini attinenti al nuovo atto, di agente mandatario di altro pool di Banche finanziatrici ben specificate, che partecipano all'erogazione senza vincolo di solidarietà;
- la formulazione di un nuovo finanziamento che si atteggia, nella sostanza, a mutuo di scopo, destinato alla estinzione parziale dei finanziamenti accordati dalle banche partecipanti.

Su detta struttura negoziale, peraltro, vengono ad innestarsi specifiche clausole contrattuali in base alle quali le parti concordano tra loro l'erogazione concreta del finanziamento a fronte di speciali garanzie su pegno ed ipoteca.

L'art. 2 del contratto, infatti, specifica l'importo del finanziamento e la relativa suddivisione parziaria tra le varie banche partecipanti; l'art. 3 stabilisce esattamente lo scopo del mutuo e la sua durata, decorrente dalla data di erogazione individuata dal successivo art. 4.

Lo stesso art. 4 prevede, inoltre, la sottoscrizione per atto pubblico di una specifica quietanza, comprensiva della ricognizione del debito; l'art. 5, infine, disciplina il rimborso del finanziamento articolandolo in nove rate semestrali, posticipate e consecutive.

I descritti peculiari contenuti contrattuali, evidenziano, dunque, come il contratto in esame presupponga la percezione da parte del soggetto beneficiario di una reale ed effettiva disponibilità finanziaria.

Sotto tale profilo, pertanto, si ritiene che la fattispecie segnalata possa essere ricondotta all'ipotesi sub B) della circolare, integrando gli estremi di una vera e propria operazione di finanziamento – seppure a destinazione vincolata – che, in quanto tale, può ritenersi compatibile con il particolare regime fiscale di cui all'art. 15 più volte citato.

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione degli indirizzi interpretativi di cui alla presente risoluzione.